



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme sull'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 21, relativo al Dipartimento della protezione civile;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO, altresì, l'articolo 5-bis, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, confermato dall'articolo 19 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale nell'ambito del Dipartimento della protezione civile è consentito attribuire incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, concernente la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, e in particolare l'articolo 9, comma 10, a mente del quale il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di un dirigente generale con compiti di consulenza, studio e ricerca;

VISTO il contratto collettivo nazionale dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 11 marzo 2022;

VISTO il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare il punto 2.3 - "Rischi corruttivi e trasparenza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Sebastiano Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTA la nota DPC-DPC-63525 del 7 dicembre 2023, con la quale il Capo del Dipartimento della protezione civile ha reso noto che, espletata con esito infruttuoso, con riguardo ai dirigenti di ruolo, la procedura di interpello, pubblicata in data 7 novembre 2023, per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di *consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert*, è stato individuato il dott. [REDACTED] funzionario del ruolo



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 2 -

speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale unico candidato idoneo, in relazione ai requisiti richiesti, a ricoprire l'incarico oggetto di interpello;

VISTA la nota MIN\_MUSUMECI 190 del 24 gennaio 2024, con la quale il Ministro senza portafoglio per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Sebastiano Musumeci, ha manifestato l'intendimento di conferire al dott. [REDACTED] l'incarico dirigenziale di livello generale di *consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert*, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, indicando a tal fine gli obiettivi connessi al predetto;

VISTO il curriculum vitae del dott. [REDACTED]

ACCERTATO che sussiste la necessaria disponibilità nell'ambito del contingente speciale di cui al citato articolo 5-bis, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, confermato dall'articolo 19 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e che, a tal fine, il Capo del Dipartimento della protezione civile ha individuato, quali incarichi di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario da dichiarare indisponibili, il Servizio risorse sanitarie e il Servizio di segreteria del Capo del Dipartimento della protezione civile;

RISCONTRATA l'osservanza dei criteri generali per l'affidamento degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020, nonché delle misure organizzative previste dal piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge n. 190 del 2012, come da nota DIP-1612 del 10 gennaio 2024;

RITENUTO, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi da assegnare, alle capacità professionali possedute, nonché alle esperienze maturate, di conferire al dott. [REDACTED] l'incarico dirigenziale di livello generale di *consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert*, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che, secondo la previsione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obiettivi attribuiti al dirigente devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni degli atti di indirizzo adottati dagli organi di vertice e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso dell'incarico;

CONSIDERATO che il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con contratto individuale sottoscritto dal dott. [REDACTED] in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 3 -

## D E C R E T A

### Articolo 1

(Oggetto dell'incarico)

1. Ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, confermato dall'articolo 19 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al dott. [REDACTED] funzionario del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, è conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di *consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert*, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021.

### Articolo 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

1. Nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, il dott. [REDACTED] dovrà:

- coordinare le attività del Dipartimento ai fini della messa in operatività del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert;
- coordinare le attività del Dipartimento per la progettazione e realizzazione di una apposita Sala Operativa IT-Alert;
- fornire supporto alle Amministrazioni e agli enti competenti ai fini della messa in operatività del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert.

### Articolo 3

(Incarichi aggiuntivi)

1. Il dott. [REDACTED] dovrà, altresì, attendere agli altri eventuali incarichi conferiti dall'Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell'ufficio o comunque in relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa vigente.

### Articolo 4

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 è conferito per tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

2. Il dott. [REDACTED] dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di cui all'articolo 1 nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

4



# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 4 -

## Articolo 5

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico da corrispondere al dott. [REDACTED] in relazione all'incarico conferito sarà definito con contratto individuale di lavoro stipulato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## Articolo 6

(Oneri)

1. La maggiore spesa derivante dal conferimento dell'incarico di cui al presente decreto è compensata rendendo indisponibili per equivalenza di spesa, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, confermato dall'articolo 19 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il Servizio risorse sanitarie, nell'ambito dell'Ufficio I - Volontariato e risorse del Servizio Nazionale, e il Servizio di segreteria del Capo del Dipartimento, posto di funzione dirigenziale alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma,

05 FEB 2024

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
dott. Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DI BILANCIO E TRACONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 772/2024  
Roma, 27/02/2024

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

5-300 4.8.06

u



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla  
Presidenza del Consiglio dei ministri  
Segretariato generale  
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

#### RILIEVO

**Oggetto: Decreto 5 febbraio 2024 - conferimento di incarico dirigenziale di livello generale - dott. ██████████**

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale di “consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert”, si prega di precisare i presupposti per l’integrazione, nel caso di specie, della deroga quantitativa consentita, per i soli “incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale”, dall’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 343/2001, convertito dalla legge n. 401/2001 (norma speciale, che consente al Dipartimento della protezione civile di conferire la ridetta tipologia di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità, al di fuori del limite previsto dall’articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001).

In ordine alla procedura adottata, inoltre, dalla documentazione in atti non risulta che siano state valutate, dalla Commissione esaminatrice, le candidature pervenute da parte di personale estraneo ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, come, invece, sembra richiedere l’art. 6 della Direttiva 3 luglio 2020 (che limita la preferenza di valutazione, con esclusione di successive candidature, al solo personale di ruolo, avente già qualifica dirigenziale, in servizio presso la Presidenza del Consiglio).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall’art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato  
Cons. Maria Luisa Romano



CORTE DEI CONTI



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

Ufficio per il trattamento giuridico, il reclutamento, mobilità e contenzioso del personale  
Servizio trattamento giuridico, reclutamento e mobilità

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIP 0021768 P-3.1.9

del 09/04/2024



51939391

**CORTE DEI CONTI**

UFFICIO DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI  
ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E  
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**per il tramite dell'**

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI  
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
SEDE

**OGGETTO:** Rilievo della Corte dei conti – DPCM 5 febbraio 2024 - conferimento incarico dirigenziale di livello generale di *consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert*, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021

Con riferimento al rilievo della Corte dei conti n.16062 del 29 marzo 2024, relativo conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di *consulenza, studio e ricerca* sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile al dott. [REDACTED] si trasmette la nota DPC\_DPC-18485 dell'8 aprile 2024, concernent<sup>e</sup> gli elementi di risposta forniti dal Dipartimento della protezione civile.

p. IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9

Mod. 9

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO V - RISORSE UMANE E STRUMENTALI  
E SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO  
Servizio gestione del personale

*Prot. N.º* .....

*Risposta al Foglio del* .....

*N.º* .....

*Roma,*

Al Dipartimento per il personale  
Ufficio per il trattamento giuridico,  
contenzioso e politiche formative  
Servizio trattamento giuridico,  
reclutamento e mobilità  
Via della Mercede n. 96  
00187 ROMA  
[dip@pec.governo.it](mailto:dip@pec.governo.it)

**OGGETTO:** DPCM 5 febbraio 2024 – conferimento incarico dirigenziale – dott. [REDACTED]  
[REDACTED] – Rilievo della Corte dei conti - Elementi di risposta.

Si fa riferimento alla nota n. DIP-0020761 del 4 aprile 2024 con la quale si chiede di fornire elementi di risposta in ordine alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimità, in relazione al conferimento, al dott. [REDACTED], dell'incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert.

Al riguardo, con riferimento alla richiesta recata dal rilievo della Corte *di precisare i presupposti per l'integrazione, nel caso di specie, della deroga quantitativa consentita, per i soli "incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale", dall'art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 343/2001, convertito dalla legge n. 401/2001 (norma speciale, che consente al Dipartimento della protezione civile di conferire la ridetta tipologia di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità, al di fuori del limite previsto dall'articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001)*, si rappresenta quanto segue.

L'evocato art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 343/2001, le cui disposizioni sono state successivamente confermate dal d.l. n. 8/2017, convertito dalla legge n. 45/2017, deve essere letto tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 28 aprile 2021, munito del visto di registrazione della Corte dei conti in data 12 maggio 2021 (n. 1146) che, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", disciplina l'organizzazione strutturale interna del Dipartimento della protezione civile, individuando quali unità organizzative dirigenziali di livello generale, oltre a numero otto uffici, anche il Vice Capo del Dipartimento e un Dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.

Foglio n. 2

In proposito, si evidenzia che il “Dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca” del Dipartimento della protezione civile, costituisce una unità organizzativa a carattere strutturale al pari degli altri otto “uffici” espressamente denominati tali. Tale posto di funzione, infatti, è individuato nell’ambito dell’art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, a differenza dei più generici incarichi per funzioni di consulenza, studio e ricerca, utilizzabili, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente che sono, infatti, separatamente, disciplinati dall’art. 5 del medesimo DPCM del 1° ottobre 2012.

L’equiparazione del Dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento della protezione alle unità organizzative individuate quali “Uffici” è, altresì, suffragata dalla circostanza che lo stesso, nell’ambito del citato D.S.G. del 28 aprile 2021, trova individuazione nell’art. 9, unitamente all’Ufficio del Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze e all’Ufficio per il coordinamento dell’attività giuridica, legislativa e del contenzioso, senza indicazione alcuna in ordine a eventuali differenze di carattere organico.

Alla luce delle disposizioni richiamate, in considerazione dell’articolazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, del Dipartimento della protezione civile, pertanto, si può affermare, senza dubbio, che il Dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca è ricompreso tra gli “uffici” indicati dall’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 343/2001, ove, la locuzione “uffici” deve, evidentemente, intendersi come “unità organizzative dirigenziali di livello generale”.

Peraltro, a conferma di tale ultimo assunto, si evidenzia che con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sempre del 5 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 20 marzo 2024, n. 769, è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore dell’Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della protezione, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pertanto, ove non vi fosse stata certezza da parte dell’Amministrazione di quanto sopra argomentato, tale incarico ben avrebbe potuto conferirsi nell’ambito della deroga prevista dall’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 343/2001, rendendo in tal modo capiente il contingente previsto dal citato art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente di prima fascia con compiti di consulenza, studio e ricerca.

Giova, altresì, evidenziare che, allo stato, rispetto alla deroga quantitativa consentita dal citato art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 343/2001, non sono stati conferiti incarichi ad eccezione di quello in argomento.

In relazione all’ulteriore osservazione della Corte dei conti, nell’ambito della medesima procedura di controllo preventivo di legittimità, e nello specifico: *“dalla documentazione in atti non risulta che siano state valutate, dalla Commissione esaminatrice, le candidature pervenute da parte di*

Foglio n. 3

*personale estraneo ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, come, invece, sembra richiedere l'art. 6 della Direttiva 3 luglio 2020 (che limita la preferenza di valutazione, con esclusione di successive candidature, al solo personale di ruolo, avente già qualifica dirigenziale, in servizio presso la Presidenza del Consiglio), si rappresenta quanto segue.*

I criteri di valutazione utilizzati dalla Commissione appositamente nominata, ai sensi dell'art. 6, della Direttiva del 3 giugno 2020, per l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito della procedura di interpello, pubblicato il 7 novembre 2023, per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, sono da considerarsi aderenti alle indicazioni fornite dalla citata Direttiva del 3 giugno 2020. Invero, proprio in ragione delle disposizioni recate dall'art. 6, si ritiene che l'operato della Commissione possa ritenersi incensurabile per i seguenti motivi:

- il comma 5, dell'art. 6, della Direttiva prevede che *nei casi in cui nessun dirigente di ruolo appartenente alla fascia corrispondente alla posizione per la quale è pubblicato l'interpello invii manifestazione di interesse, o nessun dirigente di ruolo appartenente a tale fascia sia individuato quale idoneo all'incarico nell'ambito dell'interpello, è possibile individuare la professionalità necessaria ricorrendo a personale dirigenziale anche di altre amministrazione o a estranei alla dirigenza;*
- se ne deduce che la Direttiva se da un lato, impone la preferenza di valutazione, con esclusione di successive candidature, al personale di ruolo, avente già qualifica dirigenziale, in servizio presso la Presidenza del Consiglio, dall'altro, invece, non impone specifici divieti in ordine a eventuali, ulteriori criteri di preferenza adottabili in sede di valutazione. Peraltro, benché non siano fornite specifiche e dettagliate indicazioni in tal senso, la Direttiva medesima indica già un ulteriore criterio di priorità nella scelta del personale estraneo, atteso che, il comma 5, dell'art. 6, individua, tra il personale valutabile in assenza di dirigenti di ruolo, nell'ordine, prima il personale dirigenziale anche di altra amministrazione e, di seguito, gli estranei alla dirigenza;
- la disposizione, nel senso sopra indicato, aderisce, infatti, inequivocabilmente al dovere di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Invero, appare del tutto evidente, che la possibilità di individuare la professionalità necessaria nell'ambito del personale appartenente ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e, quindi già selezionato all'esito di apposite procedure concorsuali, possa assicurare, nell'ambito di una pubblica amministrazione, il rispetto dei superiori criteri che devono connotare l'agire della P.A., e, in particolare, il dovere di imparzialità.

Pertanto, in assenza di dettagliate indicazioni e, in particolare, in carenza di uno specifico divieto imposto dalla Direttiva di adottare ulteriori criteri di preferenza in sede di valutazione, la procedura comparativa, è stata effettuata nel rispetto del superiore dovere di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa sia in termini di impiego di risorse materiali, sia in termini di impiego di risorse personali.

La Commissione, infatti, nel caso di specie, dopo aver constatato l'assenza di candidature di dirigenti di prima fascia e/o Consiglieri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ha prioritariamente esaminato le candidature presentate da personale dirigenziale di altre amministrazioni.

All'esito, non avendo individuato, tra tali manifestazioni di interesse, un dirigente idoneo a ricoprire l'incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, nell'ambito delle candidature pervenute da interessati estranei alla dirigenza, ha esaminato, prioritariamente, quelle pervenute da personale che, seppur estraneo alla dirigenza, appartiene, comunque, ai ruoli della pubblica amministrazione (dott. ██████████ e ██████████). La finalità sottesa a tale scelta, nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, seppur non espressamente esplicitata nel verbale della riunione tenutasi il 1° dicembre 2023, esprime l'intendimento di verificare primariamente la possibilità di individuare il profilo idoneo a ricoprire l'incarico, in un eventuale candidato che annoveri, nell'ambito della qualificazione professionale posseduta, più di uno tra i requisiti, previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, necessari per la conferibilità di incarichi di funzioni dirigenziali a persone estranee ai ruoli della dirigenza pubblica. Invero, l'esame prioritario delle manifestazione di interesse presentate dai candidati appartenenti ai ruoli di un'amministrazione statale, nell'ambito del rispetto del superiore dovere di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, può verosimilmente far presumere che, nell'ambito della procedura comparativa di valutazione, sia possibile riscontrare il requisito della *"particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza"*, che, a seguito della successiva verifica del possesso di ulteriori requisiti, tra quelli indicati dal citato art. 19, comma 6, possa ricondurre la candidatura esaminata all'imprescindibile *"particolare e comprovata qualificazione professionale"*, espressamente richiesta dalla norma per il conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee ai ruoli della dirigenza.

In particolare, poi, tenuto conto della peculiarità delle competenze istituzionali attribuite al Dipartimento della protezione civile, acquisisce rilevante importanza verificare prioritariamente se tra le candidature pervenute sia possibile rinvenire il profilo richiesto dall'interpello tra funzionari appartenenti al ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, atteso che, gli stessi sono, verosimilmente, già in possesso di conoscenze correlate agli ambiti di azione tipici della protezione civile.

Invero, effettivamente, nel caso di specie è stato possibile riscontrare, oltre alle specifiche competenze professionali richieste e definite dall'interpello, più di una, tra le possibili ipotesi di conferibilità dell'incarico dirigenziale indicate dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ovvero:

Foglio n. 5

- *svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali* (il dott. ██████████ ricoperto l'incarico dirigenziale di Direttore Nazionale del Corpo Italiano di soccorso dell'Ordine di Malta sin dal mese di marzo 2019);
- *particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza* (il ██████████ è un pubblico dipendente, con profilo di funzionario nell'ambito dell'area "A" del ruolo speciale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri da ben oltre un quinquennio e ha conseguito la Laurea magistrale in Management Pubblico Ed E-Government e la Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione, nonché i Master di primo livello in Alta Direzione e Gestione d'Impresa e in Diritto dell'Amministrazione Digitale).

Giova, altresì, osservare che i criteri di valutazione applicati, rispondono, altresì all'ineludibile principio di economicità dell'azione amministrativa, atteso che, una parte della spesa da sostenere per i compensi derivanti dal conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001, ad un soggetto già inquadrato nei ruoli della pubblica amministrazione, determina inequivocabilmente un risparmio di spesa. Invero, a differenza dell'estraneo alla P.A., per il pubblico dipendente a fronte dell'assunzione dell'incarico dirigenziale si interrompe la corresponsione degli emolumenti dovuti in base al profilo di appartenenza nell'ambito dell'inquadramento nei ruoli non dirigenziali. Ne deriva che la spesa per il pagamento dell'incarico dirigenziale deve necessariamente ritenersi ridotta nella misura corrispondente alle somme che avrebbero dovuto essere corrisposte al funzionario in ragione dell'inquadramento nei ruoli non dirigenziali.

Per le ragioni sopra esposte, avendo individuato nella candidatura del dott. ██████████ il profilo idoneo a ricoprire l'incarico dirigenziale di consulenza studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, posto alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile, non si è proseguito nell'esame delle manifestazioni di interesse presentate dai candidati estranei ai ruoli della Pubblica Amministrazione.


Da ultimo, ma non per importanza, si rappresenta che l'applicazione dei criteri sopra illustrati in relazione alle procedure per la copertura di posizioni di funzioni dirigenziali, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, corrisponde ad un iter procedurale reiterato nel tempo e per ciò ritenuto esente da vizi di legittimità. A tal proposito, si evidenzia, infatti, che la Corte dei conti, in sede di controllo preventivo di legittimità non ha mai formulato, sinora, alcuna osservazione in ordine alle modalità di valutazione delle candidature pervenute. Invero, confidando nella legittimità di tale *modus operandi*, sono stati adottati i medesimi criteri di selezione anche con riferimento alla procedura relativa all'interpello per la copertura di un altro incarico dirigenziale di livello generale, all'esito del quale, il relativo decreto di conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. 165/2001, avente medesima

Foglio n. 6

decorrenza del decreto in argomento, è stato ammesso alla registrazione, senza alcun rilievo da parte dell'Organo di controllo, nel mese di marzo 2024.

Tutto ciò rappresentato, si chiede di formulare alla Corte dei conti la richiesta di ammettere al visto e conseguente registrazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2024, concernente il conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert, al dott. [REDACTED]

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
FABRIZIO CURCIO



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Donatella Mangano





## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 05/02/2024, con oggetto PRESIDENZA - Dott. ██████████ - Conferimento di incarico dirigenziale di livello generale pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN\_LEA - SCCLA - 0009257 - Ingresso - 28/02/2024 - 14:46 ed è stato ammesso alla registrazione il 22/04/2024 n. 1160 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 5 febbraio 2024, di conferimento di incarico dirigenziale di livello generale al dott. ██████████ prendendo atto dei chiarimenti, pervenuti in seguito a riscontro a rilievo, in ordine ai presupposti per poter applicare, a un incarico di “consulenza, studio e ricerca” (sul sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert), la deroga quantitativa consentita, per gli “incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale”, dall’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 343/2001, norma speciale, che consente al Dipartimento della protezione civile di conferire la ridetta tipologia di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità, al di fuori del limite previsto dall’articolo 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 (facoltà che il Dipartimento ha, al momento, utilizzato solo in questa occasione, mentre altro incarico, pur ricorrendo i presupposti dell’indicata deroga, è stato conferito secondo le regole ordinarie). Si prende atto, altresì, dei chiarimenti forniti in ordine alla procedura adottata, nello specifico alle motivazioni della non effettuata valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, delle candidature pervenute da parte di personale estraneo ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenziando l’esigenza che, ove la legge e la regolamentazione interna (Direttiva 3 luglio 2020) lascino spazio alla discrezionalità dell’Amministrazione o della Commissione, siano predeterminati i criteri di valutazione da adottare.

**Il Consigliere Delegato**  
MARIA LUISA ROMANO  
(Firmato digitalmente)

**Il Magistrato Istruttore**  
DONATO CENTRONE  
(Firmato digitalmente)

